

già rilevato, nella larga maggioranza delle società in cui opera, svolge anche le stesse funzioni di controllo contabile che il c.a.a. assegna in esclusiva alle società di revisione) vi sono anzi ragioni ulteriori che inducono a ritenere che l'espressa previsione di un obbligo di rotazione (eventualmente associata all'allungamento del periodo di durata in carica, anche per disancorarlo dal periodo massimo di durata in carica degli amministratori) sarebbe ancor più opportuna ed efficace dell'obbligo di rotazione previsto per i revisori esterni: più opportuno in quanto i sindaci hanno maggiori occasioni di 'contatto' con gli organi della società (rispetto a quanto non accada alla società di revisione e al relativo responsabile); più efficace in quanto è evidente che il 'mercato' dei sindaci non ha (a differenza di quello delle società di revisione) natura oligopolistica.

ANNO PUBBLICAZIONE: 2007  
CODICE ISBN: 9788814134173

UMBERTO MORERA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

## 1. *Un po' di storia.*

1.1. Il presidente del collegio sindacale delle società capitalistiche e cooperative è figura da sempre conosciuta ed assai considerata nella pratica commerciale. Da settant'anni è poi anche figura regolamentata a livello normativo.

Il codice di commercio del 1882 non disciplinava il presidente dei sindaci, risultando muti, al riguardo, gli articoli 183-185 dedicati al collegio sindacale.

È per la prima volta con l'art. 4 r.d.l. 24 luglio 1936, n. 1548 (conv. nella l. 3 aprile 1937, n. 517) che viene disciplinata dalla legge la figura del presidente del collegio sindacale: richiedendo, per lo stesso, l'appartenenza all'albo dei revisori dei conti; nonché poi imponendo la scelta del presidente tra i sindaci di eventuale nomina governativa.

In conformità a detta normativa è stata quindi regolata con il codice civile del 1942 la « presidenza del collegio », all'art. 2398 c.c., secondo il quale: « la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio ».

Sempre in conformità alla ridetta normativa del 1936, il codice completò poi la disciplina sull'assunzione della carica di presidente con una disposizione speciale, l'art. 2460 c.c., secondo cui: « qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi ».

Poche, invero, le altre norme codicistiche che, sotto di-

versi profili, in qualche modo si occupavano del presidente del collegio. A parte l'art. 2364, comma 1, n. 2, c.c., che (in sostanziale collegamento con il precetto contenuto nell'art. 2398 cit.) ha contemplato tra le competenze dell'assemblea ordinaria anche quella di nominare il presidente del collegio sindacale, facevano infatti riferimento al presidente soltanto gli articoli 2385, comma 1, e 2392, comma 3, c.c..

La prima disposizione prevedeva che l'amministratore dimissionario avrebbe dovuto dare notizia della rinunzia, tra gli altri, anche al presidente del collegio sindacale; mentre la seconda stabiliva che la responsabilità per gli atti e le omissioni degli amministratori non si estende a quello che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone poi immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

1.2. Le norme concernenti la presidenza del collegio sindacale, sostanzialmente immutate per cinquant'anni dall'entrata in vigore del codice civile, hanno subito alcune significative modifiche negli anni novanta del secolo scorso.

Mentre in precedenza, come visto, la nomina del presidente del collegio da parte dell'assemblea era richiesta soltanto nell'ipotesi in cui facessero parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, ovvero nessuno dei sindaci fosse iscritto nel ruolo dei revisori medesimi, la nuova formulazione dell'art. 2398 c.c. — introdotta dall'art. 22, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 — prevedeva che in ogni caso « il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ». Il che derivava dall'introduzione della parallela e coeva regola della qualificazione necessaria dell'*intero* collegio, secondo cui *tutti* « i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia » (art. 2397, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 21 d.lgs. n. 88/1992).

Venuta meno la distinzione tra sindaci qualificati e sindaci non qualificati, si sono di conseguenza semplificate le articolate regole sulla sostituzione del sindaco previste dall'art. 2401 c.c., estendendo a tutti i casi di sostituzione il criterio dell'anzianità ed introducendo quindi il principio per cui « in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano » (cfr. art. 2401, comma 1, c.c., così come modificato dall'art. 24 d.lgs. n. 88/1992).

1.3. Regolamentazione a parte è stata poi introdotta con il d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 — t.u.f., per i sindaci di società quotate, con espressa esclusione (ex art. 154 t.u.f.) dell'applicabilità — per quanto ora interessa — degli articoli 2397 e 2398 c.c. (ma non anche dell'art. 2460 c.c., oggi ripositionato dalla riforma del 2003 quale comma 2 dell'art. 2450; e v. *infra*).

In particolare, l'art. 148, comma 1, lett. c), t.u.f. ha sottratto la nomina del presidente all'obbligo dell'elezione assembleare, prevedendo che sia l'atto costitutivo della società a stabilire liberamente « criteri e modalità per la nomina del presidente ».

Fin qui il percorso normativo attraverso il quale si è giunti alle più recenti e generali riforme in materia di società (d.lgs. n. 5/2003) e di tutela del risparmio (l. n. 262/2005).

## 2. Le riforme del 2003 e del 2005.

2.1. La generale riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 5/2003 non ha inciso molto sulle disposizioni concernenti il presidente del collegio sindacale.

Inalterati, almeno per quanto qui interessa, i già menzionati art. 2364, comma 1, n. 2, art. 2385, comma 1, art. 2392, comma 3, art. 2398, e art. 2401, comma 1, del codice civile; nonché soltanto ripositionato l'art. 2460, divenuto oggi art. 2450, comma 2, c.c..

Di un certo rilievo mi sembra poi la disposizione di cui all'art. 2409-duodecies c.c., relativa al presidente del consiglio di sorveglianza; laddove, se da un lato (comma 8) è stato replicato, in evidente parallelismo con la disciplina del collegio sindacale, il principio dell'elezione assembleare del presidente (cfr. art. 2398 c.c.), dall'altro (comma 9) si è però introdotta la regola, assente nell'ambito della disciplina del collegio, per cui è lo statuto della società a determinarne i poteri.

Decisamente più incisiva la riforma introdotta, relativamente alla presidenza del collegio sindacale delle società quotate, dall'art. 2, comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 262, modificativo dell'art. 148 t.u.f..

Per effetto di detta disposizione: (i) risulta oggi superata la regola per cui è attraverso l'atto costitutivo che devono essere stabiliti i criteri e le modalità per la nomina del presidente del collegio sindacale (cfr. vecchio art. 148, comma 1, lett. c, t.u.f.); (ii) il presidente del collegio sindacale « è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza » (cfr. il nuovo art. 148, comma 2-bis, t.u.f.).

Inalterato risulta comunque l'art. 154 t.u.f., che continua ad escludere l'applicabilità al presidente del collegio sindacale di società quotata degli articoli 2397 e 2398 c.c., ma non anche dell'art. 2450, comma 2, c.c..

### 3. I problemi connessi alla nomina del presidente.

#### 3.1. Si è visto che attualmente:

(a) nelle società non quotate, il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, scegliendo tra tutti i sindaci nominati (art. 2364, comma 1, n. 2; art. 2398 c.c.);

(b) nelle società quotate, il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, scegliendo tra i sindaci eletti dalla minoranza (art. 148, comma 2-bis, t.u.f.);

(c) in tutte le società (in principio: quotate e non; ma v.

*infra*) in cui uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi (art. 2450, comma 2, c.c.);

L'attuale contesto normativo disciplinante la presidenza del collegio sindacale, pur inciso non poco dalle riforme intervenute negli ultimi quindici anni, lascia aperti alcuni problemi.

3.2. In primo luogo, è da chiedersi cosa accada nell'ipotesi in cui l'assemblea dei soci, una volta eletti i sindaci, non provveda alla nomina del loro presidente (1).

Non v'è ragione per ritenere che l'inerzia assembleare, non contemplata dalla legge, comporti invalidità della delibera con cui è stato eletto il collegio. Certo è comunque che — vista l'indiscussa essenzialità della figura del presidente nel contesto organizzativo della società — sarà necessario convocare immediatamente l'assemblea per provvedere alla sua nomina (2).

3.3. In secondo luogo, e sempre nel silenzio della legge, è da ritenere che la carica di presidente rimanga in capo al nominato per l'intero triennio di durata come sindaco (3), po-

(1) La nomina assembleare non appare necessaria per il presidente del primo collegio sindacale, visto che, ai sensi dell'art. 2400, comma 1, c.c., i sindaci vanno nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Di conseguenza, è da ritenere che anche il primo presidente dovrà essere nominato nell'ambito dell'atto pubblico di costituzione della società. Conf., per tutti, G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, in *Cod. civ. comm.* a cura di Schlesinger, Milano, 1992, p. 21; [G. FRÉ]-G. SASSA, *Società per azioni*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 884.

(2) Conf. G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, in *Tratt. delle società*, a cura di Colombo e Portale, 5, Torino, 1988, pp. 79 s.; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 21; nonché C. CERA, *Commento all'art. 2398 c.c.*, in *La riforma delle società. Commentario*, a cura di Sandulli e Santoro, I, Torino, 2003, p. 524, il quale tuttavia ritiene — con soluzione che lascia perlomeno perplessi sul piano sistematico — che, nelle more della delibera di nomina presidenziale, l'organo sindacale potrebbe adottare « collegialmente gli atti di esclusiva competenza del presidente ».

(3) Conf. G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 80; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 21.

tendo venir meno soltanto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400, comma 1, c.c.); o, comunque, alla data in cui viene a cessare la funzione di sindaco (per qualsiasi causa: rinuncia, revoca, decadenza, ecc.).

Al riguardo, non credo peraltro che, in una società quotata, l'eventuale superamento del parametro segnalato della posizione di partecipazione "minoritaria" (4) da parte dell'aggregazione che ha eletto il presidente del collegio sindacale rappresenti situazione tale da far venir meno le condizioni soggettive che avevano consentito la nomina al vertice dell'organo di controllo. Una diversa conclusione finirebbe necessariamente per comportare il rinnovo dell'intero collegio ogni qual volta, all'interno della società, la parte sociale di "minoranza" che ha concorso all'elezione del presidente perda tale suo carattere, con conseguente rielezione dei sindaci e nomina a presidente di quello eletto dalla (nuova) componente minoritaria; il che, all'evidenza, appare soluzione improponibile.

Atteso il ridotto rilievo che la legge riconosce ai doveri del presidente, non credo poi sia in concreto possibile configurare una giusta causa di revoca dalla sola carica di presidente, quindi "autonoma" rispetto alla carica di sindaco (5).

3.4. Altri problemi sorgono poi in relazione alla scelta del presidente in ipotesi di nomina statale dei sindaci.

Come visto, l'art. 2450, comma 2, c.c. stabilisce che «qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi» (6).

(4) Sulle nozioni di "minoranza" e "maggioranza" all'interno delle società quotate, nell'ottica poi che rileva al fine dell'elezione dei sindaci, cfr. per tutti, convincentemente, G. MEO, *Le società di capitali. Le società con azioni quotate in borsa*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da Bessone, Torino, 2002, p. 256.

(5) Sulla difficoltà di configurare una giusta causa di revoca dalla sola carica di presidente cfr. anche G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 80, nota 39; nonché G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 21, il quale tuttavia la giudica "possibile", con allora applicabilità della disciplina prevista dall'art. 2400 c.c.

(6) La disposizione è ritenuta giustamente non operante qualora uno o più

Ora, è evidente che nessun problema si pone in una società che non sia quotata ed in cui lo Stato abbia nominato un solo sindaco: in quel caso la scelta del presidente del collegio cadrà necessariamente sul (l'unico) sindaco di nomina statale (7). Viceversa, qualora i sindaci nominati dallo Stato siano più d'uno, ci si potrebbe chiedere se la scelta del presidente sia di competenza statale, ovvero assembleare. La soluzione a mio parere dovrebbe essere nel senso della competenza assembleare, se non altro in quanto più rispettosa del principio ordinario di cui all'art. 2398 c.c. (8).

Ben più rilevanti problematiche solleva il contrasto tra l'art. 2450, comma 2, c.c. ed il nuovo art. 148, comma 2-bis, t.u.f.

*Quid iuris* infatti qualora, in una società quotata, si sia in presenza di un sindaco nominato dallo Stato e di uno eletto dalla minoranza? Chi dovrà presiedere il collegio sindacale?

La dottrina — con riferimento: (7) tanto ai problemi di coordinamento tra la norma (ormai abrogata) che imponeva la scelta del presidente tra i sindaci revisori dei conti (cfr.

sindaci siano nominati da un ente pubblico; ciò in quanto la norma in questione rappresenta norma eccezionale dettata da ragioni di autorità e prestigio statale (cfr. la *Relazione al codice civile*, n. 190), ragioni all'evidenza non ricorrenti nell'ipotesi di sindaci nominati da enti pubblici diversi dallo Stato; in tal senso G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 22; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 80, ove ulteriori citazioni conformi.

(7) Secondo la condivisibile decisione del Trib. Monza 14 febbraio 1983, in *Giur. comm.* 1983, II, p. 937, qualora un unico sindaco abbia i requisiti richiesti per rivestire la carica di presidente, non occorre che al riguardo si manifesti la volontà dei soci, potendo dunque detto sindaco assumere le funzioni di vertice dell'organo di controllo anche in assenza di una delibera assembleare.

(8) *Contra*: A.G. CAFARO, *Del collegio sindacale*, in *Dir. fall.*, 1949, I, p. 177; nel senso del testo è invece la dottrina prevalente: G. AULETTA, *Appunti di diritto commerciale*, Napoli, 1946, p. 161; C. COCITO, *Il collegio sindacale*, Milano, 1970, p. 78; A. PATRONI GRIFFI, *La presidenza del collegio sindacale in caso di nomina pubblicitaria di uno o più sindaci*, in *Giur. comm.*, 1984, I, p. 904; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 22; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 80; A. PERICU, *Commento agli articoli 2449-2450 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, p. 1314.

l'art. 2398 c.c., nel testo vigente sino al 1992) e quella (invece mantenuta: odierno art. 2450, comma 2, c.c., già art. 2460 c.c.) che imponeva la suddetta scelta tra i sindaci nominati dallo Stato (tra i quali ben avrebbe potuto anche non esserci un revisore); (ii) quanto ai problemi di coordinamento tra l'applicazione del principio di libera determinazione statutaria dei criteri e delle modalità di nomina del presidente (cfr. l'abrogato art. 148, comma 1, lett. c), t.u.f.) ed il citato art. 2460 c.c. — ha tradizionalmente sempre affermato la prevalenza della norma che impone la scelta del presidente tra i sindaci di nomina statale (9), in virtù del carattere *speciale* riconosciuto a quest'ultima disposizione (la cui applicabilità non risulta peraltro esclusa, per le società quotate, dall'art. 154 t.u.f.) rispetto a quelle antagoniste.

L'opinione contraria a detta interpretazione (10) ha trovato fondamento essenzialmente sulla comparazione degli interessi sottostanti le due discipline; laddove, a fronte di una norma ispirata a concetti di stampo corporativo basati soltanto su anacronistiche "ragioni di prestigio" e di preminenza dello Stato, che vuole in ogni caso quale presidente del collegio il sindaco di nomina pubblica (11), starebbe invece una

(9) Cfr., tra i molti: G. U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 23; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 81; G. MEO, *Le società di capitali. Le società con azioni quotate*, cit., p. 253; P. MONTALENTI, *La società quotata*, in *Tratt. di dir. comm.* diretto da Cottino, Padova, 2004, p. 277; P. VALENTISE, *Il "nuovo" collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance*, Torino, 2000, p. 23; M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, in *Le società. Trattato* diretto da Galgano, Torino, 2002, p. 500; G. DOMENICHINI, *Commento all'art. 2398 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, cit., p. 727; in giurisprudenza, conformemente orientato: Trib. Bologna, 9 gennaio 1984, in *Le società*, 1984, p. 899.

(10) Facente capo, nel vigore dell'originario art. 2398 c.c., a A. PARRONI GRIFFI, *La presidenza del collegio sindacale in caso di nomina pubblicistica*, cit., p. 906 ss.

(11) Assai critico sul mantenimento del previgente art. 2460 c.c. nell'ambito della riforma del 2003, è A. PERICU, *Commento agli articoli 2449-2450 c.c.*, cit., il quale ritiene al riguardo che « si potrebbe pensare ad una decisione distratta, ovvero che si siano reputate ancora attuali quelle ragioni di prestigio che, secondo

disposizione (quella che riserva al sindaco revisore il ruolo del presidente) che trae fondamento da ben più serie ragioni di necessaria qualificazione tecnica e di probità morale del vertice dell'organo di controllo; con allora conseguente opzione a favore della prevalenza della disposizione fondata sulla *ratio* ritenuta più meritevole.

Ora, pur con le dovute cautele che la complessità della questione interpretativa impone, e tentando comunque di svincolarsi dalla sterile logica (almeno nel nostro caso) della contrapposizione "legge generale/legge speciale", mi sento senz'altro di considerare meritevole di ogni considerazione la tesi minoritaria appena riferita, la quale giustamente "soppressa", ai fini della scelta della norma prevalente, la meritevolezza delle ragioni sottostanti.

Con allora l'evidente risultato, se può accettarsi la premessa, di dover considerare prevalente la regola di recente introdotta con l'art. 148, comma 2-bis, t.u.f. rispetto a quella di cui all'odierno art. 2450, comma 2, c.c.; apparendo in effetti innegabile che le ragioni di *governance* poste alla base della prima disposizione — la tutela della minoranza societaria — se paragonate a quelle, ormai invero storicamente superate, proprie della seconda, debbano avere prevalenza in ipotesi di contrasto (12).

3.5. Sempre in punto di nomina del presidente del collegio, sussiste infine un profilo di diritto transitorio connesso all'introduzione dell'art. 148, comma 2-bis, t.u.f.

Come visto, detta disposizione impone che il presidente

il legislatore del 1942, giustificavano la disposizione. In realtà, anche considerando che il presidente del collegio sindacale sia titolare, o comunque venga in fatto investito, di funzioni non secondarie nell'organizzazione societaria, mi pare che ben ci si sarebbe potuti risparmiare la conservazione di questo appannaggio pubblico di stampo corporativo ».

(12) Esula beninteso da queste mie considerazioni, aventi mero intento ricostruttivo, qualsiasi intento elogiativo della scelta legislativa di riservare un "rap-presentante" della minoranza all'interno del collegio sindacale delle società quotate.

del collegio sindacale sia « nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza ». Il nuovo comma 2 del medesimo art. 148 prevede poi oggi che la CONSOB stabilisca « con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza (...) ».

Ora, poiché già oggi, in ossequio alla previgente regola contenuta nel modificato art. 148, comma 2, t.u.f., gli statuti di tutte le società quotate contengono clausole idonee ad assicurare che uno o due sindaci (a seconda della composizione del collegio) siano eletti dalla minoranza, è da ritenere che il presidente, sin da subito, debba essere scelto dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; senza quindi attendere il Regolamento che la CONSOB dovrà emanare ai sensi del novellato comma 2 (13).

#### 4. I problemi connessi alle funzioni del presidente.

4.1. Come si è visto, manca, tanto nel codice civile quanto nel t.u.f., ed a differenza di quanto è invece stabilito per il presidente del consiglio di sorveglianza (art. 2409-*duodecies*, comma 9, c.c.; cfr. *retro* 2.1.), una disposizione generale sui poteri del presidente del collegio sindacale. Né, del resto, le scarse disposizioni di legge che, a diverso titolo, fanno riferimento al presidente (artt. 2385, comma 1, e 2392, comma 3, c.c.) consentono di definire con precisione le sue peculiari funzioni.

È comunque certo che l'ordinamento — a differenza di quanto è avvenuto per l'organo amministrativo — ha costantemente considerato il presidente del collegio sindacale in una

(13) In senso conforme cfr. la Circolare ASSOCIAZIONI n. 12/06/C del 31 gennaio 2006, p. 7. *Contra*, invece, la Circolare ABI n. 52 del 3 gennaio 2006, p. 3, secondo cui il Regolamento CONSOB dovrebbe disciplinare, oltre alle modalità di elezione del sindaco di minoranza, anche l'elezione del presidente del collegio; il che però non è previsto dalla legge.

posizione differenziata e preminente rispetto agli altri componenti; e ciò sin dall'origine della regolamentazione della figura, quando ha richiesto soltanto per il vertice dell'organo di controllo un particolare livello di professionalità (iscrizione nel ruolo dei revisori; cfr. l'art. 2398 c.c., nella versione abrogata); fino ad oggi, quando ha preteso che l'esponente della minoranza in seno al collegio fosse proprio il suo presidente e non soltanto un semplice componente (cfr. art. 148, comma 2-*bis*, t.u.f.).

E questa peculiare considerazione mi sembra denoti la piena consapevolezza, da parte del legislatore, del "peso" tutto particolare posseduto in seno all'organo dal presidente del collegio sindacale, la cui autorevolezza e capacità finiscono spesso, nella pratica, per incidere non poco sull'efficienza e sull'incisività dei controlli interni (14).

4.2. Venendo ora agli effettivi poteri (e doveri), al presidente va senz'altro riconosciuta ogni più ampia capacità di incidere sull'organizzazione e sul coordinamento del collegio sindacale. Così il presidente potrà (e dovrà): (i) convocare le riunioni del collegio; (ii) coordinare e dirigere dette riunioni; (iii) provvedere in merito alla redazione del verbale delle riunioni stesse ed alla sua trascrizione nel libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.; (iv) mantenere i contatti con i componenti del collegio e favorire la continuità dei rapporti tra gli stessi (15).

Va tuttavia rilevato che, al di là di dette peculiari funzioni, il presidente non è titolare di specifici poteri (e doveri) individuali più ampi e comunque *diversi* da quelli che fanno capo agli altri componenti l'organo di controllo. Ciascun mem-

(14) In questo ordine di idee anche A. PATRONI GRIFFI, *La presidenza del collegio sindacale*, cit., p. 904; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 82.

(15) Conf., seppur con diverse sfumature, G. U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 24; G. DOMENICHINI, *Commento all'art. 2398 c.c.*, cit., p. 728; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 82; G. FRÈ-[G. SAISA], *Società per azioni*, cit., p. 884.

bro del collegio sindacale ha in effetti la stessa posizione rispetto agli altri e risulta quindi titolare di identici poteri-doveri.

Coerentemente, ed in mancanza di una norma analoga a quella dettata per l'organo amministrativo dall'art. 2381 c.c., si deve allora in principio escludere la possibilità di riconoscere al presidente un "normale" potere di sostituire il collegio sindacale in atti od in adempimenti propri di detto organo; con quindi conseguente inconfigurabilità di una delega stabile al presidente per l'esercizio (individuale) di poteri di cui risulta essere titolare esclusivamente l'organo collegiale (quali, ad esempio: la relazione al bilancio; il parere sui com-pensi agli amministratori investiti di particolari cariche; il parere sulla sostituzione degli amministratori) (16). Unica eccezione potrebbe invero essere rappresentata dalla delega gestionale riconosciuta dal collegio sindacale al proprio presidente in ipotesi di temporanea amministrazione sindacale ai sensi dell'art. 2386, ult. comma, c.c. (cessazione di tutti gli amministratori) (17).

Infine, ferma l'insussistenza di specifici poteri individuali in capo al presidente e l'indelegabilità in capo a costui delle funzioni proprie del collegio, ovviamente ben diversa (e pienamente ammissibile) è invece la peculiare funzione del presidente di dichiarare all'esterno la volontà del collegio (pareri e decisioni) (18); così come poi quella di essere destinatario del-

(16) In senso conforme cfr. App. Cagliari 2 settembre 1966, in *Banca borsa tit. cred.* 1967, II, p. 106; Trib. Milano 5 ottobre 1972, in *Dir. fall.* 1972, II, p. 1044; A. MONGIELLO, *Ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di società*, in *Dir. fall.* 1979, II, p. 451; M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, cit., p. 549; A. NIGRO, *Approvazione tacita dell'estratto conto da parte del curatore fallimentare. Delegabilità della "firma sociale" al presidente del collegio sindacale*, in *Giur. merito* 1969, I, p. 316; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 24 s.; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 82.

(17) Conf. M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, cit., p. 550; nonché, seppur dubitativamente, G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 25.

(18) App. Napoli 17 gennaio 1974, in *Dir. giur.* 1975, p. 458; Trib. Milano

le comunicazioni dirette all'organo di controllo (19). In effetti, dette funzioni appaiono pienamente connaturate ad un fisiologico ruolo di presidente di un qualsiasi organo collegiale, né del resto si ravvisano concrete ragioni per escludere la loro ammissibilità nella fattispecie qui considerata.

20 marzo 1989, in *Giur. merito*, 1990, I, 755; G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 25; M. FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, cit., p. 550; G. DOMENICHINI, *Commento all'art. 2398 c.c.*, cit., p. 728, nota 9; G. FRÈ-[G. SBISA], *Società per azioni*, cit., p. 884; G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 82.

(19) Conf. G. CAVALLI, *Il collegio sindacale*, cit., p. 82, il quale, al riguardo, giustamente rileva come, in mancanza di indicazioni specifiche della legge, una comunicazione indirizzata al collegio impersonalmente, ovvero ai singoli sindaci potrà anche ritenersi validamente eseguita, ma è sempre e comunque valida ed efficace quella rimessa all'organo in persona del suo presidente.